

Sez. 5^a Penale, Sentenza n. 48037 del 30 Settembre 2009 (Dep. 16 Dicembre 2009)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/09/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1704
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 16072/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) C.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 76/2006 GUP PRESSO TRIB. MINORI di CALTANISSETTA, depositata il 26/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO VITTORIO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO

Ha proposto appello C.S. avverso la sentenza del Gup

del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 26 marzo 2008 con la quale, all'esito di giudizio
abbreviato, è stato dichiarato non luogo a procedere in ordine ai reati di ingiuria, danneggiamento e
molestie commessi nell'(OMISSIS), per concessione del perdono giudiziale.

La Corte di appello di Caltanissetta - sez. minorenni -, con ordinanza del 20 febbraio 2009, ha qualificato
l'impugnazione come ricorso e ha inviato gli atti alla Cassazione sul presupposto che la sentenza impugnata
fosse impugnabile con tale mezzo ai sensi dell'art. 428 c.p.p..

Deduceva il ricorrente:

la mancanza di attendibilità della persona offesa che aveva reso dichiarazioni accusatorie. Questa risultava
poco orientata nello spazio e nel tempo, aveva riportato precedenti penali ed aveva subito un ricovero
coatto. Se ne richiedeva una perizia.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente ribadire che, come bene rilevato dalla Corte di appello, la sentenza di non luogo a
procedere emessa nella udienza preliminare, per concessione del perdono giudiziale, è soggetta, per il
rinvio contenuto alle norme generali del codice di rito nel Decreto n. 448 del 1988, art. 1, ai mezzi di
impugnazione previsti dall'art. 428 c.p.p., ossia, da parte dell'imputato, al ricorso per cassazione. Ciò posto
è da rilevare che i motivi di impugnazione, articolati in vista di un giudizio di merito, risultano del tutto
inammissibili, invece, nella prospettiva del ritenuto giudizio di legittimità.

Essi sono versati in fatto poiché mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione della attendibilità della
persona offesa, anche per il tramite di una perizia, mentre alla Cassazione possono essere sottoposti
soltanto vizi della motivazione adottata dal giudice della sentenza impugnata o specifiche violazioni di
legge. Alla inammissibilità non consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma, trattandosi di soggetto minorenni all'epoca dei fatti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano
omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in
quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009